



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 30/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorso ha riguardo ad una vicenda successoria che interessa il ricorrente e le sue "sorelle" in relazione al decesso del comune padre. In merito, il ricorrente riconosce essere pendente una causa che non riguarderebbe il rapporto con la banca. Il cliente ha "presentato un altro ricorso" relativo alla mancata consegna della documentazione "relativa alla cassetta di sicurezza che [il] padre deteneva" presso la convenuta. "Inizialmente alla morte del de cuius la sorella [omissis] produsse una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [...] nella quale [lo] indicava tra gli eredi. Nell'agosto 2011 le sorelle firmarono un atto notorio di rettifica redatto dal notaio (...) nel quale si proclamavano eredi universali; in seguito in data 14/09/2011 la banca (...) permise a insaputa [del ricorrente] l'apertura della cassetta di sicurezza".

"In base all'atto di rettifica e di revoca viziato, la banca senza la dovuta perizia, consentiva l'apertura della cassetta di sicurezza intestata al de cuius, ponendo in essere un atto intrinsecamente irreversibile. Nel verbale di apertura della cassetta non si cita l'atto notorio di rettifica. Se la banca ha permesso l'apertura della cassetta senza un atto notorio a supporto è doppiamente colpevole". "La Banca ha accettato ed avallato la palese contraddizione semantica e sostanziale tra cognizione di "fatto notorio" e di



*“interpretazione personale estemporanea” consentendo l’apertura di una cassetta di sicurezza in base ad una dichiarazione in cui dei cittadini si autoproclamano eredi universali declassando a mero legatario chi fino a qualche mese prima avevano notoriamente definito erede.” “La banca ha permesso l’apertura della cassetta senza che fossi presente o almeno avvertito quale avente diritto ex art. 1840 cc, ex art. 48 d.lgs. n.346 del 1990, ex art. 771-772 cpc. [...] Nello specifico degli art. 771 e 772 cpc sia che [il cliente] fosse erede legittimo che legatario avevo diritto ad assistere all’inventario. La banca se avesse avuta la dovuta perizia avrebbe dovuto richiedere l’evidenza di preavviso” prevista dall’art. da ultimo citato. “Visto che gli stessi soggetti (le ... sorelle) avevano prodotto due atti notori evidentemente contraddittori e quindi potenzialmente causa di contenzioso con il sottoscritto, la Banca doveva valutare la possibilità del ricorso al tribunale per la nomina del notaio per addivenire ad un inventario giudiziale”.*

*Replica l’intermediario che “in un primo tempo (16/03/2011), l’erede [omissis], presentò in filiale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale richiese l’elenco dei rapporti intestati al de cuius, elenco che fu prontamente rilasciato dalla stessa filiale in virtù di tale dichiarazione. Nel documento compariva anche il nome del ricorrente e ciò spiega come mai egli sia in possesso della movimentazione relativa ai libretti intestati al defunto. Successivamente, nel 2013, il cliente rivolgeva all’Ufficio Legale della Banca richiesta di ricevere copia della documentazione inerente la cassetta di sicurezza”. “L’Ufficio Legale, dopo aver visionato tutta la documentazione in possesso della Banca, inviava al ricorrente la raccomandata del 15/04/2013, con la quale rilevava l’esistenza di un “Verbale di apertura di cassetta di sicurezza”, atto pubblico redatto dal notaio in data 14/09/2011 Repertorio N. 27215 dal quale si evinceva, in virtù di un testamento olografo che il [cliente] non risultava erede del defunto. Concludeva la missiva che non era possibile per la Banca, allo stato dei fatti, fornire la documentazione richiesta, salvo che lo stesso ricorrente non avesse dimostrato, con altrettanta idonea documentazione, che lo stesso risultasse erede”.*

*“Il Verbale di apertura della cassetta di sicurezza è stato redatto in data 14/9/2011 dal notaio .... alla presenza delle uniche eredi testamentarie, essendo il cliente titolare di un semplice legato. Il notaio da atto nel verbale che la cassetta non contiene nulla.” “La cassetta, in vita del titolare, poteva essere aperta solo dal defunto o dal delegato [omissis] e, quindi, non dalle attuali eredi”. “Il notaio che ha redatto il verbale di apertura della cassetta di sicurezza ha anche il compito di verificare che nessun accesso sia stato effettuato dopo la morte del titolare, nonché la regolarità degli accessi precedenti alla morte stessa e nulla, a questo riguardo, è stato eccepito (cfr. verbale di apertura cassetta di sicurezza)”.*

*Il ricorrente chiede sia “quantificato il danno esistenziale causato dall’imperizia della banca che ha costretto il sottoscritto a dover subire un notevolissimo abuso”. L’intermediario insiste per il rigetto.*

## **DIRITTO**

*Il ricorrente lamenta di essere stato pretermesso nelle operazioni di apertura della cassetta di sicurezza, dopo la morte del titolare. Viene qui in rilievo l’art. 1840, comma 2, cod. civ. (Apertura della cassetta), a tenore del quale “in caso di morte dell’intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l’apertura della cassetta se non con l’accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria”.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dunque delle due l'una: o il ricorrente offre prova documentale della propria qualità di "avente diritto"; ovvero egli risulta terzo rispetto ai diritti successori e così pure al diritto di disporre l'apertura della cassetta di sicurezza del *de cuius*.

Risulta in atti che, con verbale di apertura di cassetta di sicurezza, atto pubblico redatto dal notaio in data 14/09/2011 Repertorio N. 27215, si asseverava la carenza di chiamata successoria in capo al cliente, il quale non risultava erede del defunto.

Risulta del pari che la posizione successoria del ricorrente è attualmente *sub iudice*, essendo pacificamente pendente avanti il tribunale territorialmente competente una controversia relativa al suo status di successore del *de cuius*. Tanto basta per ricordare che, secondo le Disposizioni vigenti, l'ABF non può conoscere ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria. Tale Disposizione deve essere intesa nel senso che per cui è esclusa la proponibilità all'ABF "di domande rispetto alle quali sussista un vincolo di connessione anche *cd. impropria* fra tali domande e controversia promosse avanti l'AGO" al fine di evitare conflitti di decisioni (in termini tra le medesime parti dec. n.4253/14).

E' anche da osservare che la richiesta di esaminare le evidenze che hanno indotto alla compilazione di un verbale di apertura di cassetta di sicurezza asseritamente lacunoso sarebbe comunque improcedibile, giacché si tratta di atto del notaio, di per sé non imputabile alla banca convenuta.

Ora il Collegio non può che fermarsi alle risultanze istruttorie dalle quali non è dato di ricavare, allo stato degli atti, un qualche diritto del ricorrente sull'apertura della cassetta di sicurezza del *de cuius*; come pure una qualche negligenza della banca nell'aver pretermesso il ricorrente medesimo.

Giova, da ultimo, segnalare come il Notaio asseveri nel verbale di apertura (con dichiarazione che, com'è ovvio, fa piena prova fino a querela di falso) risultare la cassetta vuota. Sicché, anche a prescindere da qualsiasi altra considerazione, appare in radice precluso qualsiasi ipotetico danno risarcibile.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA